SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 270

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 18 novembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 192

Ministero della pubblica istruzione

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1998.

Costituzione di ambiti disciplinari per aggregazione di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse. (Decreto n. 354).

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1998.

Programmi e prove di esame per le classi di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica. (Decreto n. 357).

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1998.

Approvazione della tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi per esami e titoli per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado. (Decreto n. 396).

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1998.

Integrazione al decreto ministeriale n. 354 del 10 agosto 1998 concernente la costituzione di ambiti disciplinari finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse. (Decreto n. 448).

98A9428-98A9429-98A9430-98A9979

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 193

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

CIRCOLARE 10 novembre 1998, n. **77.**

Chiusura delle contabilità dell'esercizio finanziario 1998, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile.

98A9976

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1998, n. **395.**

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/70/CE in materia di misure minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;

Vista la direttiva 95/70/CE del Consiglio del 22 dicembre 1995, che stabilisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 1998;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 settembre 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il presente regolamento stabilisce le misure minime di lotta contro le malattie di molluschi bivalvi di cui all'allegato *A*, elenco II, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modifiche, e di cui all'allegato *D* del presente regolamento.

Art. 2.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per servizio ufficiale, il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e si applicano, ove necessario, le altre definizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e quelle di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, e loro successive modifiche.

2. Si intende inoltre per:

a) mortalità anomala constatata: una mortalità improvvisa che interessa all'incirca il 15 per cento della popolazione e che si produce nel corso di un breve periodo, tra due osservazioni, con conferma entro quindici giorni da parte del servizio ufficiale;

b) mortalità anomala in incubatoio: l'impossibilità di ottenere larve durante un periodo comprendente varie ovodeposizioni consecutive ottenute da diverse popolazioni di riproduttori;

c) mortalità anomala in avannotteria: una mortalità improvvisa e rilevante che ha luogo in un breve lasso di tempo in numerose vasche.

Art. 3.

1. Il titolare dell'azienda nella quale sono allevati molluschi bivalvi deve:

a) registrare l'azienda presso il servizio ufficiale e comunicare allo stesso ogni successiva variazione;

b) tenere un registro:

1) dei molluschi bivalvi che entrano nell'azienda, con indicazione di tutte le informazioni relative alla loro consegna, numero o peso, dimensioni e provenienza;

2) dei molluschi bivalvi in uscita dall'azienda ai fini della reimmersione, con indicazione di tutte le informazioni relative alla loro spedizione, numero o peso, dimensioni e destinazione;

3) della mortalità anomala constatata.

2. Il registro di cui al comma 1, lettera *b)*, può essere esaminato in qualunque momento dal servizio ufficiale e deve essere regolarmente aggiornato e conservato per quattro anni dalla data dell'ultima registrazione.

Art. 4.

1. Al fine di poter accertare la mortalità anomala constatata, il servizio ufficiale provvede a sottoporre ad un programma di monitoraggio e di campionamento le aziende, i banchi sfruttati e le zone in cui sono allevati molluschi bivalvi in modo da tenere sotto controllo la situazione sanitaria degli animali; tale servizio può applicare il programma ai bacini di depurazione e di deposito che scaricano le loro acque in mare.

2. Il servizio ufficiale, se durante l'applicazione dei programmi di cui al comma 1 accerta la mortalità anomala constatata ovvero dispone di informazioni che fanno sospettare la presenza di focolai di malattia, deve:

a) redigere un elenco dei siti in cui sono presenti le malattie di cui all'allegato *A*, elenco II, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555,

e successive modifiche, purché tali malattie non siano oggetto di un programma autorizzato ai sensi del citato decreto n. 555 del 1992;

b) redigere l'elenco dei siti in cui si è verificata la mortalità anomala constatata, connessa alla presenza delle malattie figuranti nell'allegato *D* o per i quali il servizio ufficiale disponga di informazioni che fanno sospettare la presenza di focolai di malattia;

c) sorvegliare l'evoluzione e la diffusione geografica delle malattie richiamate nelle lettere *a)* e *b)*.

Art. 5.

1. La denuncia, anche del solo sospetto della presenza delle malattie di cui all'allegato *A*, elenco II, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e di cui all'allegato *D* del presente regolamento, nonché qualsiasi tasso inconsueto di mortalità tra i molluschi bivalvi nelle aziende, nelle zone di allevamento o nei banchi sfruttati nonché nei bacini di depurazione o di deposito che scaricano le loro acque in mare, è obbligatoria e immediata, secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche, per i molluschicoltori o per qualsiasi altra persona le abbia constatate.

2. Nel caso di cui al comma 1, il servizio ufficiale:

a) provvede al prelievo di campioni da sottoporre all'esame di un laboratorio riconosciuto;

b) in attesa dei risultati dell'esame di cui alla lettera *a)*, adotta tutte le misure necessarie affinché nessun mollusco possa essere trasportato senza autorizzazione fuori dall'azienda, dalla zona di allevamento o dai banchi sfruttati, né dai bacini di depurazione o di deposito che scaricano le loro acque in mare, ai fini della stabulazione o della reimmersione in un'altra azienda o nell'ambiente acquatico.

3. Se dall'esame previsto al comma 2, lettera *a)*:

a) non risulta la presenza di un agente patogeno, le restrizioni di cui al comma 2, lettera *b)*, sono revocate;

b) risulta la presenza di un agente patogeno di una delle malattie di cui all'allegato *A*, elenco II, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e di cui all'allegato *D* del presente regolamento, è eseguita un'indagine epizootologica per determinare le possibili vie di diffusione della malattia e per indagare se durante il periodo precedente la denuncia di cui al comma 1, molluschi siano stati trasportati fuori dalla zona di allevamento o dai banchi sfruttati, ai fini della stabulazione o della reimmersione.

4. Se dall'indagine epizootologica di cui al comma 3, lettera *b)*, risulta che la malattia è penetrata in una o più aziende, zone di allevamento o banchi sfruttati, in particolare in seguito ad un movimento dei molluschi, si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

5. In deroga all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, il servizio ufficiale può autorizzare, secondo le rispettive competenze, il movimento di molluschi bivalvi vivi solo se destinati ad altre aziende, zone di allevamento o banchi sfruttati infetti della stessa malattia.

6. Il Ministero della sanità informa tempestivamente la Commissione europea e gli altri Stati membri dei casi di mortalità anomala constatata determinata da un agente patogeno, delle misure prese per analizzare e controllare la situazione, nonché della causa della mortalità.

Art. 6.

1. I prelievi e gli esami di laboratorio intesi a determinare la causa della mortalità anomala dei molluschi bivalvi sono effettuati mediante i metodi fissati in sede comunitaria.

2. Il laboratorio comunitario di riferimento per le malattie dei molluschi bivalvi, che ha competenze e compiti previsti nell'allegato *B*, è indicato nell'allegato *A*.

3. I laboratori nazionali di riferimento sono indicati nell'allegato *C*.

4. Il laboratorio nazionale di riferimento coopera con il laboratorio comunitario di riferimento.

Art. 7.

1. Le autorità competenti assicurano l'assistenza necessaria e ogni collaborazione agli esperti veterinari incaricati dalla Commissione europea di effettuare controlli sul posto al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1998
Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 32

ALLEGATO *A*
(previsto dall'art. 6, comma 2)

LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER LE MALATTIE DEI MOLLUSCHI BIVALVI

IFREMER
Boîte Postale 133
17390 La Tremblade
France

ALLEGATO *B*
(previsto dall'art. 6, comma 2)

COMPETENZE E COMPITI DEL LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER LE MALATTIE DEI MOLLUSCHI

Il laborarorio comunitario di riferimento ha le competenze ed i compiti seguenti:

1) coordinare, in consultazione con la Commissione, i metodi di diagnosi delle malattie dei molluschi negli Stati membri, segnatamente mediante:

a) la creazione e la conservazione di una collezione di vetrini istologici, ceppi o isolati dell'agente patogeno della malattia in questione, da mettere a disposizione dei laboratori riconosciuti negli Stati membri;

b) l'organizzazione periodica di test comparativi comunitari delle procedure di diagnosi;

c) la raccolta ed il raffronto dei dati e delle informazioni concernenti i metodi diagnostici utilizzati e i risultati dei test effettuati nella Comunità;

d) la caratterizzazione degli isolati dell'agente patogeno mediante i metodi più avanzati e più appropriati al fine di consentire una migliore comprensione dell'epizooziologia delle malattie;

e) la conoscenza dei progressi compiuti in tutto il mondo in materia di sorveglianza, epizooziologia e prevenzione delle malattie;

f) il mantenimento di un livello di conoscenze sull'agente patogeno della malattia tale da permettere una rapida diagnosi differenziale;

2) apportare un aiuto efficace all'identificazione dei focolai della malattia negli Stati membri mediante lo studio degli isolati dell'agente patogeno loro inviati per conferma della diagnosi, individuazione delle caratteristiche e studi epizooziologici;

3) facilitare la formazione o riqualificazione professionale degli esperti in diagnosi di laboratorio al fine di armonizzare le tecniche diagnostiche in tutta la Comunità;

4) collaborare, per quanto concerne i metodi diagnostici delle malattie esotiche, con i laboratori competenti dei Paesi terzi in cui tali malattie sono diffuse.

ALLEGATO *C*
(previsto dall'art. 6, comma 3)

LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO PER LE MALATTIE DEI MOLLUSCHI BIVALVI

Germania: Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere
Anstaltsteil Insel Riems
D-0-2201 Insel Riems
Germania

Spagna: Instituto de investigactiones marinas del C.S.I.C.
C/Eduardo Cabello, 6
36208 Vigo (Pontevedra)
Spagna

Francia: IFREMER
Boîte postale 133
17390 La Tremblade
Francia

Grecia: Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων θεσσαλονίκης
Ινστιτούτο Λοψωδών και Παραστικών Νοσημάτων
Τμήμα Παθολογίας Υδροβίων Οργανισμών
26η; Οκτωβρίου 80
54627 Θεσσαλονίκη
Grecia

Irlanda: Fisheries Research Centre
Abbotstown
Castleknock
Dublin 15
Irlanda

Italia: Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie
Laboratorio di Ittiopatologia
Via della Roggia, 92
33030 Basaldella di Campoformio (Udine)
Italia

Paesi Bassi: Rijksinstituut voor visserijonderzoek (RIVO-DLO)
Haringkade 1
Postbus 68
1970 AB IJmuiden
Paesi Bassi

Regno Unito: Fish Diseases Laboratory
The Nothe
Weymouth
Dorset DT4 8UB
Regno Unito

The Marine Laboratory
PO Box 101
Victoria Road
Aberdeen AB9 8DB
Regno Unito

ALLEGATO *D*
(previsto dall'art. 1, comma 1)

Malattie	Agenti patogeni	Specie sensibili
Haplosporidium	Haplosporidium nelsoni	Crassostrea virginica
	Haplosporidium costale	Crassostrea virginica
Perkinosis	Perkinsus marinus	Crassostrea virginica
	Perkinsus olseni	Haliotis rubra
		H. Laevigata
Mikrokytosis	Mikrokytos mackini	Crassostrea gigas
		O. edulis
		O. puelchana
		O. denselomellosa
		Tiostrea chilensis
	Mikrokytos roughleyi	Saccostrea commercialis
Iridovirosis	Oyster Velar Virus	Crassostrea gigas
Marteiliosis	Marteilia sidneyi	Saccostrea commercialis

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, riguarda la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 17 della suddetta legge così recita:

«Art. 17 *(Regolamento)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1995-1997».

— La direttiva 95/70/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. n. 332 del 30 dicembre 1995.

— Il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, reca: «Regolamento di polizia veterinaria».

— Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 530, reca: «Attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi».

— Il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 555, reca: «Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/67/CEE che stabilisce norme di polizia sanitaria per i prodotti di acquacoltura».

Nota all'art. 1:

— Per quanto concerne il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 555, vedi nelle note alle premesse. L'allegato *A*, elenco II, del suddetto D.P.R. così recita:

«ALLEGATO *A*

ELENCO DELLE MALATTIE E DELLE SPECIE SENSIBILI

ELENCO II

Pesci:	
SHV (Setticemia emorragica virale)	Salmo gairdneri Salmo trutta Salmo salar Thymallus thymallus Coregonus sp. Esox lucius (alevin)
Molluschi:	
Bonomia ostreae	Ostrea edulis
Marteilia sp.	Ostrea edulis
Haplosporidium sp.	Ostrea edulis
Perkinsus sp.	Ruditapes decussatus».

Note all'art. 2:

— Per quanto concerne il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 555, vedi nelle note alle premesse. L'art. 2 del suddetto D.P.R. così recita:

«Art. 2. — 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) animali d'acquacoltura: i pesci, i crostacei e i molluschi vivi provenienti da un'azienda, compresi quelli di origine selvatica destinati ad un'azienda;

b) prodotti dell'acquacoltura: i prodotti derivati dagli animali d'acquacoltura, destinati all'allevamento, come uova e gameti, o al consumo umano;

c) pesci, crostacei o molluschi: tutti i pesci, i crostacei o i molluschi indipendentemente dal loro stadio di sviluppo;

d) azienda: lo stabilimento o, in generale, qualsiasi impianto geograficamente delimitato in cui vengono allevati o tenuti animali d'acquacoltura destinati alla commercializzazione;

e) azienda riconosciuta: l'azienda che soddisfa, secondo il caso, i requisiti dell'allegato *C*, punti I, II o III, e riconosciuta come tale ai sensi dell'art. 6;

f) zona riconosciuta: la zona che soddisfa, secondo il caso, i requisiti dell'allegato *B*, punti I, II o III e riconosciuta come tale conformemente all'art. 5;

g) laboratorio riconosciuto: i laboratori degli istituti zooprofilattici sperimentali;

h) servizio ufficiale: il servizio veterinario competente;

i) visita di controllo sanitario: la visita effettuata dal servizio o dai servizi ufficiali per il controllo sanitario di un'azienda o di una zona;

l) immissione sul mercato: la detenzione o l'esposizione a scopo di vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna, il trasferimento o qualsiasi altra modalità di commercializzazione nella Comunità, esclusa la vendita al dettaglio».

— Per quanto concerne il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 530, vedi nelle note alle premesse. L'art. 2 del suddetto D.Lgs., così recita:

«Art. 2 *(Definizioni)*. — 1. Ai sensi del presente decreto si intendono per:

a) molluschi bivalvi: i molluschi lamellibranchi filtratori;

b) biotossine marine: le sostanze tossiche accumulate dai molluschi bivalvi con l'assorbimento di plancton contenente tossine;

c) acqua di mare pulita: l'acqua marina o l'acqua salmastra, da utilizzare alle condizioni di cui all'allegato *B*, che non presenta contaminazioni microbiche e composti tossici o nocivi di origine naturale o immessi nell'ambiente, come quelli previsti dall'allegato *I* al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 131, e dal regolamento di esecuzione al presente decreto, in quantità tali da compromettere i requisiti sanitari o alterare il gusto dei molluschi bivalvi;

d) autorità centrale competente: il Ministero della sanità;

e) autorità locali competenti: le regioni, le province autonome, le unità sanitarie locali;

f) rifinitura: la conservazione di molluschi bivalvi vivi che per la loro qualità non richiedono la stabulazione o il trattamento in uno stabilimento di depurazione, in bacini o in qualsiasi altro impianto contenente acqua di mare pulita o in bacini naturali allo scopo di asportarne sabbia, fanghi o muco;

g) produttore: la persona fisica o giuridica che professionalmente raccoglie molluschi bivalvi vivi, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, in una zona di raccolta allo scopo di trattarli ed immetterli sul mercato;

h) zone di produzione: le aree marine, lagunari o di estuario in cui si trovano giacimenti naturali di molluschi bivalvi oppure luoghi utilizzati per la coltivazione di molluschi bivalvi, dove questi ultimi vengono raccolti;

i) zone di stabulazione: le aree marine, lagunari o di estuario, riconosciute dalla regione, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione al presente decreto, chiaramente delimitate e segnalate mediante boe, paletti o qualsiasi altro strumento fisso e destinate esclusivamente alla depurazione naturale dei molluschi bivalvi vivi;

l) centro di spedizione: l'impianto, a terra o galleggiante, riconosciuto dal Ministero della sanità, riservato al ricevimento, alla rifinitura, al lavaggio, alla pulitura, alla calibratura, ed al confezionamento dei molluschi bivalvi vivi idonei al consumo umano;

m) centro di depurazione: lo stabilimento riconosciuto dal Ministero della sanità, comprendente bacini alimentati con acqua marina naturalmente pulita o resa tale dopo un adeguato trattamento, in cui i molluschi bivalvi vivi sono collocati, per il tempo necessario all'eliminazione dei contaminanti microbici, affinché diventino idonei al consumo umano: il centro di depurazione può anche fungere da centro di spedizione;

n) stabulazione: l'operazione che consiste nel trasferire molluschi bivalvi vivi in aree marine o lagunari o di estuario, riconosciute ai sensi della lettera *i)*, sotto la vigilanza della U.S.L., per il tempo necessario all'eliminazione dei contaminanti: non si considera stabulazione l'operazione specifica di trasferimento di molluschi bivalvi in zone più idonee ai fini della crescita e dell'ingrasso;

o) mezzi di trasporto: le parti riservate al carico dei molluschi bivalvi negli autoveicoli, nei veicoli su rotaia, negli aeromobili e nelle stive dei pescherecci o i contenitori per il trasporto terrestre, marittimo o aereo dei molluschi sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione al presente decreto;

p) confezionamento: l'operazione mediante la quale i molluschi bivalvi vivi sono posti in materiali d'imballaggio idonei allo scopo, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione al presente decreto;

q) partita: il quantitativo di molluschi bivalvi vivi manipolato in un centro di spedizione o trattato in un centro di depurazione e successivamente destinato ad uno o più clienti;

r) lotto: il quantitativo di molluschi bivalvi vivi prelevato in una zona di produzione e destinato successivamente ad essere consegnato, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione al presente decreto, ad un centro di spedizione, ad un centro di depurazione, ad una zona di stabulazione riconosciuti o ad uno stabilimento di trasformazione;

s) commercializzazione: la detenzione o l'esposizione per la vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altra forma di immissione sul mercato di molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano crudi o a fini di trasformazione nelle Comunità europee, con esclusione della cessione diretta da parte del pescatore costiero, sul mercato comunale, di piccoli quantitativi destinati al venditore al minuto o al consumatore i quali devono essere scortati da certificato sanitario rilasciato dalla Unità sanitaria locale territorialmente competente e assoggettati ai controlli sanitari prescritti per il controllo della vendita al minuto;

t) importazione: l'introduzione nel territorio delle Comunità europee di molluschi bivalvi vivi provenienti dai paesi terzi;

u) coliformi fecali: batteri a forma di bastoncelli, aerobi facoltativi, gram-negativi non sporigeni, citocromossidasi-negativi, che fermentano lattosio con produzione di gas in presenza di sali biliari o di altri agenti tensioattivi con proprietà analoghe inibitorie della crescita in un minimo di ventiquattro ore ad una temperatura di 44 °C ± 0,2 °C;

v) Escherichia coli: coliformi fecali che producono indolo dal triptofano in 24 ore alla temperatura di 44 °C ± 0,2 °C».

Nota all'art. 4:

— Per quanto concerne il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 555, vedi nelle note alle premesse; per l'allegato *A* ved. in nota all'art. 1.

Nota all'art. 5:

— Per quanto concerne il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, vedi nelle note alle premesse; per l'allegato *A* vedi in nota all'art. 1.

— Per quanto concerne il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 555, vedi nelle note alle premesse. L'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del suddetto D.P.R. così recita:

«Art. 3. — Gli animali d'acquacoltura possono essere immessi sul mercato se soddisfano i requisiti generali:

a)-b) (Omissis);

c) non devono provenire da un'azienda oggetto di divieto per motivi di polizia sanitaria e non devono essere venuti a contatto con animali di tali aziende, in particolare di aziende oggetto di misure di controllo nel contesto del regolamento di attuazione della direttiva 93/53 recante misure comunitarie di lotta contro talune malattie dei pesci».

98G0447

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 novembre 1998.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo assimilabile in Italia a quello di «tecnico sanitario di laboratorio biomedico».

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE DELL'UFFICIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite delle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza di riconoscimento della qualifica e del servizio prestato in Francia di «Techniques dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale» dal 26 gennaio 1976 al 22 settembre 1985, secondo le attestazioni rilasciate dal Ministero della sanità di quel paese alla sig.ra Faraci Anna Maria, cittadina italiana;

Ritenuto che la predetta qualifica possa essere riconosciuta ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994, quale titolo assimilabile in Italia a quello di «tecnico sanitario di laboratorio biomedico»;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994 espresso nella seduta del 22 dicembre 1994;

Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della sig.ra Faraci Anna Maria di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 4 agosto 1998, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 4 agosto 1998, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il verbale del 16 ottobre 1998 della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero della sanità la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

La qualifica e il servizio di «Techniques dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale» prestato in Francia come menzionata in preambolo dal 26 gennaio 1976 al 22 settembre 1985, dalla sig.ra Faraci Anna Maria, nata a Mazzarino il 29 ottobre 1955, è riconosciuta quale titolo assimilabile in Italia a quello di «tecnico sanitario di laboratorio biomedico».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 1998

Il dirigente generale: D'ARI

98A9982

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 ottobre 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Campora 80», in Amantea.

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 n. 1 legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito nei confronti della società cooperativa appresso evidenziata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile.

Decreta:

Lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Società cooperativa edilizia «Campora 80» con sede in Amantea costituita in data 6 febbraio 1980 con atto notaio Mario Bilangione, repertorio n. 3249, registro società n. 636, tribunale di Paola, posizione Busc n. 1786/174827.

Cosenza, 15 ottobre 1998

Il direttore: MACCHIONE

98A9993

DECRETO 4 novembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «San Francesco», in Taranto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Società cooperativa «San Francesco», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Ferdinando Accolla in data 1° aprile 1964, repertorio n. 116218, registro società n. 2840 del Tribunale di Taranto.

Taranto, 4 novembre 1998

Il direttore: ANDRISANI

98A9994

DECRETO 4 novembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Rosa D'Aquino», in Taranto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Società cooperativa «Rosa D'Aquino», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Caterina Fortunato in data 18 novembre 1961, repertorio n. 6504, registro società n. 2588 del Tribunale di Taranto.

Taranto, 4 novembre 1998

Il direttore: ANDRISANI

98A9995

DECRETO 5 novembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Coop. 5S», in Viterbo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del avoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere del 14 ottobre 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Coop. 5S», con sede nel comune di Viterbo, costituita per rogito notaio Bartoli Giulio in data 15 marzo 1979, repertorio n. 51913, tribunale di Viterbo, registro imprese n. 3178, B.U.S.C. posizione n. 1208/167575 è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Viterbo, 5 novembre 1998

Il direttore: BARBATO

98A9996

DECRETO 5 novembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola prod. trasform. interc. Monte Fogliano», in Vetralla.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, del 14 ottobre 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Agricola prod. trasform interc. Monte Fogliano», con sede nel comune di Vetralla, costituita per rogito notaio Giorgio Maria Baroni in data 24 aprile 1971, repertorio n. 9271, tribunale di Viterbo, registro imprese n. 1902, B.U.S.C. posizione n. 802/115465 è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Viterbo, 5 novembre 1998

Il direttore: BARBATO

98A9997

DECRETO 5 novembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Cultura e territorio», in Vetralla.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, del 14 ottobre 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Cultura e territorio», con sede nel comune di Vetralla, costituita per rogito notaio Mario Simoni in data 2 dicembre 1980, repertorio n. 23889, tribunale di Viterbo, registro imprese n. 3689, B.U.S.C. posizione n. 1318/185356 è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Viterbo, 5 novembre 1998

Il direttore: BARBATO

98A9998

DECRETO 5 novembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Giustizia e libertà», in Monte S. Vito.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ANCONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 14 ottobre 1998;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1995, n. 400 - art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

1) società cooperativa «Giustizia e libertà» - società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Monte S. Vito (Ancona) costituita a rogito notaio Giorgio Sabatini in data 25 agosto 1959, repertorio n. 37260, registro società n. 3464, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 119/6596.

Ancona, 5 novembre 1998

Il direttore: PERRUCCI

98A9999

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 10 novembre 1998.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine «Provolone Valpadana» registrata in ambito Unione europea come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 7, lett. *b),* del citato art. 53 della legge n. 128/1998 da parte del consorzio per la tutela del provolone, pervenuta in data 22 giugno 1998, con la quale il suddetto consorzio, quale soggetto che ha svolto in conformità alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette funzioni di controllo e vigilanza, ha indicato quale organismo privato a svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi il «C.S.Q.A. - certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che le richieste di autorizzazione ai controlli presentate ai sensi del citato comma 7, lett. *b),* dell'art. 53 della legge n. 128/1998 al Ministero per le politiche agricole debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione, istituito con decreto ministeriale n. 61621 del 25 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1998, n. 178;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, quale autorità nazionale competente, previa acquisizione di documentazione aggiuntiva trasmessa dall'organismo di controllo privato di che trattasi, ha riscontrato la rispondenza dell'organismo di controllo «C.S.Q.A. - certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.» ai requisiti di cui al comma 2, art. 53 della legge n. 128/1998, per la successiva autorizzazione ed iscrizione all'albo previsto al comma 6 della legge medesima;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione dell'organismo di controllo «.C.S.Q.A. - certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.» per la denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana» ai sensi del comma 1 del-

l'art. 53 della legge n. 128/1998 e conseguente iscrizione presso l'«Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)» di cui al comma 6 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato di controllo «C.S.Q.A. - certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.», in seguito denominato «C.S.Q.A. - S.r.l.» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è autorizzato ai sensi del comma 1, dell'art. 53, della legge n. 128/1998, ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine «Provolone Valpadana», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana» con regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996.

Per gli effetti di tale autorizzazione l'organismo di controllo «C.S.Q.A. - S.r.l.» è iscritto all'«Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)», istituito presso il Ministero per le politiche agricole.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il «C.S.Q.A. - S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3, dell'art. 53, della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - S.r.l.» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione depositata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine «Provolone Valpadana».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «C.S.Q.A. - S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - S.r.l.» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine «Provolone Valpadana», mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - S.r.l.» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ivi compresi i dati relativi ai produttori di latte, le quantità trasformate, la localizzazione dei trasformatori ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine «Provolone Valpadana» rilasciate dagli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine «Provolone Valpadana» facenti parte integrante dell'autorità nazionale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 1998

Il Ministro: DE CASTRO

98A10037

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 novembre 1998.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati di provenienza CEE ed extra CEE e variazione di inquadramento e di inserimento nella tariffa, rispettivamente, di una marca di sigarette ed una di sigaretti di provenienza estera.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle comunità eurpee n. 89/622 e 92/41 CEE;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

Vista la richiesta dell'importatore intesa, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, così come modificato dall'art. 27 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ad apportare variazioni all'inquadramento nella tariffa di vendita di una marca di tabacco lavorato non ancora commercializzata, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella allegato *A* al decreto 15 gennaio 1998, che fissa la ripartizione dei prezzi stessi ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento, nella tariffa di vendita, di alcune marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri, di provenienza CEE ed extra CEE (in conformità ai prezzi richiesti dai fabbricanti e dagli importatori) nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alle tabelle, allegati *A* e *B*, fissate dal decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Ritenuto, altresì, che occorre provvedere, a seguito di richiesta della ditta fornitrice, all'inserimento, nella tariffa di vendita, tra i sigaretti naturali (tabella *B*), di un prodotto già iscritto tra i sigaretti altri (tabella *C*);

Sentito il consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

L'inquadramento nelle classificazioni della tariffa di vendita dalla tabella allegato *A* al decreto 15 gennaio 1998 della sottoindicata marca di sigarette è variato come segue:

SIGARETTE

(Tabella *A*)

Prodotti esteri
(Marche estere)

Peter Stuyvesant International .... da L. 230.000 a L. 210.000 il kg conv.le

Art. 2.

Le seguenti marche di sigarette, sigari e sigaretti sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalle tabelle, allegati *A* e *B*, di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, al prezzo di tariffa a fianco di ciascuna indicato:

SIGARETTE

(Tabella *A*)

Prodotti esteri
(Marche estere)

	nicotina mg/sigaretta	condensato mg/sigaretta	Lit./kg conv.le
Peter Stuyvesant Lights	0,5	6	210.000
Basic	0,9	12	270.000

SIGARI E SIGARETTI NATURALI

(Tabella *B*)

Prodotti nazionali

Sigari:	Lit./kg conv.le
Toscano originale selected (conf. da 30 pezzi)	1.800.000

Prodotti esteri

(Marche di provenienza CEE)

Sigari:	Lit./kg conv.le
Churchill n. 1 (conf. da 25 pezzi)	2.600.000
Churchill n. 1 (conf. da 4 pezzi)	2.600.000
Churchill n. 2 (conf. da 25 pezzi)	2.400.000
Churchill n. 2 (conf. da 5 pezzi)	2.400.000
Churchill n. 3 (conf. da 25 pezzi)	2.600.000
Churchill n. 3 (conf. da 4 pezzi)	2.600.000
Churchill n. 5 (conf. da 25 pezzi)	2.100.000
Churchill n. 5 (conf. da 4 pezzi)	2.100.000
Churchill Robusto (conf. da 25 pezzi)	2.600.000
Churchill Robusto (conf. da 3 pezzi)	2.600.000

Prodotti esteri

(Marche di provenienza extra CEE)

Sigari:	Lit./kg conv.le
Cezar Bronner 1956 (conf. da 10 pezzi)	1.000.000
Carbonell Panetelas (conf. da 25 pezzi)	1.200.000
Carbonell Favoritos (conf. da 25 pezzi)	1.200.000
Carbonell Palmas (conf. da 25 pezzi)	1.340.000
Carbonell Exclusivos (conf. da 25 pezzi)	1.340.000
Carbonell Toro (conf. da 25 pezzi)	1.500.000
Esmeralda Robusto (conf. da 25 pezzi)	1.300.000
Sol De Oro Robusto (conf. da 25 pezzi)	1.420.000

Prodotti esteri

(Marche di provenienza extra CEE)

Sigaretti: Lit./kg conv.le

Mini Bronner 1956 (conf. da 10 pezzi) 600.000

Art. 3.

L'inserimento nella tariffa di vendita del sottoindicato prodotto sarà variato, con decorrenza 1° dicembre 1998, come segue:

«Fleur de Savane Petits Cigares»

da sigari e sigaretti altri	a	sigari e sigaretti naturali
(Tabella *C*)		(Tabella *B*)
Prodotti esteri		Prodotti esteri

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1998

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1998
Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 104

98A9992

DECRETO 9 novembre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA TOSCANA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 22/7I/98 del 3 agosto 1998 con la quale la procura generale della Repubblica di Firenze ha segnalato la chiusura dell'ufficio provinciale pubblico registro automobilistico di Arezzo per sostituzione delle apparecchiature informatiche nel giorno 7 settembre 1998;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo è accertato nel giorno 7 settembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 9 novembre 1998

Il direttore regionale: FIORENZA

98A10024

DECRETO 9 novembre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA TOSCANA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 23/7I/98 del 3 agosto 1998 con la quale la procura generale della Repubblica di Firenze ha segnalato la chiusura dell'ufficio provinciale pubblico registro automobilistico di Prato per sostituzione delle apparecchiature informatiche nel giorno 7 settembre 1998;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato è accertato nel giorno 7 settembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 9 novembre 1998

Il direttore regionale: FIORENZA

98A10025

DECRETO 9 novembre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA TOSCANA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 25/7I/98 del 7 settembre 1998 con la quale la procura generale della Repubblica di Firenze ha segnalato la chiusura dell'ufficio provinciale pubblico registro automobilistico di Pisa per sostituzione delle apparecchiature informatiche nel giorno 21 settembre 1998;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa è accertato nel giorno 21 settembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 9 novembre 1998

Il direttore regionale: FIORENZA

98A10026

DECRETO 9 novembre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA TOSCANA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 20/7I/98 del 27 luglio 1998 con la quale la procura generale della Repubblica di Firenze ha segnalato la chiusura dell'ufficio provinciale pubblico registro automobilistico di Firenze per sostituzione delle apparecchiature informatiche nel giorno 14 settembre 1998;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze è accertato nel giorno 14 settembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 9 novembre 1998

Il direttore regionale: FIORENZA

98A10027

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 27 ottobre 1998.

Autorizzazione alla società Azuritalia Vita S.p.a., in Reggio Emilia, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. (Provvedimento n. 1014).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto ministeriale del 23 aprile 1992 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, V e VI rilasciata ad «Azuritalia Vita S.p.a.» con sede in Reggio Emilia - via Mirabello, 2;

Vista l'istanza presentata da «Azuritalia Vita S.p.a.» in data 15 aprile 1998, successivamente modificata ed integrata, con la quale la predetta impresa ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui alla tabella *A)* dell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 29 settembre 1998, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso previsti dall'art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, si è espresso favorevolmente in merito alla istanza soprarichiamata presentata da «Azuritalia Vita S.p.a».

Dispone:

La «Azuritalia Vita S.p.a.», con sede in Reggio Emilia, via Mirabello n. 2, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui alla tabella *A)* dell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A9975

OSSERVATORIO ASTRONOMICO «GIUSEPPE S. VAIANA» DI PALERMO

DECRETO 21 settembre 1998.

Modificazioni al regolamento di amministrazione e contabilità dell'Osservatorio.

IL DIRETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare gli articoli 6, 7 e 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1988 concernente l'istituzione dell'Osservatorio astronomico di Palermo;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera n. 4/98 del 24 aprile 1998 del Consiglio direttivo dell'Osservatorio astronomico di Palermo «Giuseppe S. Vaiana», con cui veniva approvato la modifica al decreto direttoriale n. 5/95 del 20 gennaio 1995 e pubblicato sul Suppl. ord. n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 25 febbraio 1995 nei seguenti termini: Al dispositivo dell'art. 20, dopo il punto 11 e prima del punto 12, viene inserito la seguente parte: «11.1. Consiglio direttivo determina le indennità di funzione relative agli organi dell'Osservatorio e l'ammontare dei gettoni di presenza relativi alle sedute degli stessi».

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, Dip. autonomia universitaria e studenti - Ufficio I, n. 887 del 26 maggio 1998 con la quale lo scrivente ministero non evidenzia alcuna osservazione particolare da formulare circa la sopra citata modifica del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Osservatorio;

Decreta:

Art. 1.

Il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Osservatorio approvato con decreto direttoriale n. 5/95 del 20 gennaio 1995 e pubblicato sul Suppl. ord. n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 25 febbraio 1995, è cosi modificato: Al dispositivo dell'art. 20, dopo il punto 11 e prima del punto 12, viene inserito la seguente parte: «11.1. Il Consiglio direttivo determina

le indennità di funzione relative agli organi dell'Osservatorio e l'ammontare dei gettoni di presenza relativi alle sedute degli stessi».

Art. 2.

L'art. 20 del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Osservatorio approvato con decreto direttoriale n. 5/95 del 20 gennaio 1995 e pubblicato nel supplemento n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 25 febbraio 1995, integrato dalla presente modificazione reca il seguente dispositivo:

CAPO III

USCITE

Art. 20

Fasi della spesa ed assunzione degli impegni

1. La gestione delle spese segue le fasi dell'impegno e del relativo ordinativo, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.

2. Gli impegni di spesa a carico dei singoli capitoli di bilancio non possono superare l'ammontare degli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di bilancio.

3. Gli impegni di spesa sono autorizzati, nei limiti degli stanziamenti, dal consiglio, che può delegare il direttore o chi legittimamente la sostituisce prefissando i limiti della delega.

4. Il consiglio può porre limiti e condizioni all'esercizio dei poteri di spesa del direttore o di chi legittimamente lo sostituisce.

5. L'ordinatore della spesa ha l'obbligo di comunicare preventivamente l'impegno da assumere all'ufficio di ragioneria per la registrazione di cui al successivo art. 22.

6. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio:

a) le somme dovute a creditori determinati in base alla legge, a contratti, o ad altro titolo giuridicamente valido;

b) le deliberazioni di spesa e le obbligazioni delgi organi di governo (consiglio, direttore) o delle persone che legittimamente li sostituiscono o rappresentano, comportanti oneri a carico del bilancio;

c) le spese obbligatorie o d'ordine, per le quali l'impegno nasce contemporaneamente all'atto in cui viene accertato e liquidato l'importo;

d) le spese di cui al successivo art. 24;

e) in generale tutti gli atti comportanti oneri a carico del bilancio.

7. Gli impegni si riferiscono all'esercizio finanziario in corso. Fanno eccezione quelli relativi a:

a) spese in conto capitale ripartite in più esercizi, per le quali l'impegno può estendersi a più anni i pagamenti devono essere comunque contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ciascun esercizio;

b) spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, assumere impegni a carico dell'esercizio successivo;

c) spese per affitti ed altre spese continuative e ricorrenti, per le quali l'impegno può estendersi a più esercizi quando il consiglio ne riconosca la necessità o la convenienza.

8. La differenza che risulti a fine esercizio tra la somma stanziata nei rispettivi capitoli di spesa e la somma impegnata costituisce economia di spesa.

9. Le spese impegnate e non pagate entro la chiusura dell'esercizio costituiscono i residui passivi, i quali sono compresi tra le passive del conto patrimoniale.

10. È fatto divieto di procedere a:

a) qualsivoglia spesa per assumere e/o pagare personale, salvo quanto previsto dall'art. 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163;

b) qualsivoglia erogazione di somme, a qualunque titolo, in favore del personale dell'Osservatorio, ad eccezione di quanto previsto nel comma successivo.

11. In relazione al divieto di cui al comma precedente, fanno eccezione:

a) le indennità dovute a seguito di autorizzazioni a missioni dei singoli dipendenti dell'Osservatorio, di altre amministrazioni statali, e degli estranei alle amministrazioni statali (con riferimento all'art. 28 della legge 18 dicembre 1973, n. 836), sulla base dell'apposito regolamento deliberato dal consiglio;

b) la ripartizione di eventuali proventi derivanti da prestazioni a pagamento, o di compensi di cui al successivo art. 58, comma 3, secondo il regolamento deliberato dal consiglio;

c) eventuali somme dovute nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge in base ai contratti collettivi o di comparto;

d) i rimborsi di spese effettuate in nome e per conto dell'Osservatorio, previa autorizzazione o ratifica del direttore; per gli anticipi ed i rimborsi delle spese sostenute durante l'espletamento di missioni, il consiglio può regolamentare la materia anche in deroga alle norme vigenti per il personale dello Stato, in relazione a particolari e specifiche esigenze.

11.1. Il consiglio direttivo determina le indennità di funzione relative agli organi dell'Osservatorio e l'ammontare dei gettoni di presenza relativi alle sedute degli stessi.

12. L'affidamento a terzi, disposto motivatamente dal direttore nei limiti e nei modi di cui all'art. 7, comma 6 del decreto legislativo n. 29/1993 e del testo modificato dall'art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 546/1993 fatti salvi ulteriori limiti previsti dalla normativa vigente, di compiti di natura amministrativa o tecnica, cui non sia possibile provvedere con personale dell'Osservatorio, deve essere portato a ratifica del consiglio nella prima riunione utile. Il consiglio può porre limiti e condizioni all'assunzione di tali obblighi.

Palermo, 21 settembre 1998

Il direttore: SERIO

98A10000

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 19 ottobre 1998.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visti gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di lettere e filosofia del 15 marzo 1995, intesa ad ottenere l'ampliamento del numero massimo degli studenti iscrivibili nella scuola di specializzazione in storia dell'arte da n. 20 a n. 30;

Vista la proposta del senato accademico del 27 aprile 1995;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 27 luglio 1995;

Vista la comunicazione rettorale del 27 luglio 1995, prot. n. 8283, con la quale era stata inoltrata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la documentazione relativa alla modifica statutaria in argomento;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, comma 95;

Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di prot. n. 1/1998 del 16 giugno 1998 recante «legge 15 maggio 1997, n. 127 - Autonomia didattica»;

Vista la proposta del senato accademico del 1° ottobre 1998;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 5 ottobre 1998;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, ai sensi del comma quarto, seconda parte, dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Articolo unico

Nella parte VI «Delle scuole e dei corsi post-universitari di perfezionamento e di specializzazione», titolo VI «Facoltà di lettere e filosofia» dello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore — approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni —, al numero «6 - Scuola di specializzazione in storia dell'arte» l'art. 380 viene abrogato e sostituito dal seguente:

«Art. 380.

Il corso degli studi ha la durata di tre anni. In base alle strutture e alle attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in trenta per ciascun anno di corso e complessivamente di novanta iscritti per l'intero corso di studi.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 19 ottobre 1998

p. *Il rettore:* FALIVA

98A9718

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 25 settembre 1998.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Introduzione insegnamenti negli statuti delle università;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 - Individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994 - Integrazione all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 recante individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del MURST 23 giugno 1997 - Rideterminazione dei settori scientifico disciplinari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 luglio 1997 supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 175;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1997;

Visto l'art. 25 dello statuto di autonomia dell'Università degli Studi di Pavia, emanato con decreto rettorale del 12 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 1996;

Vista la proposta di modifica allo statuto avanzata dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli Studi di Pavia nella seduta del 4 giugno 1998;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato ristretto del consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Pavia, nella seduta del 16 settembre 1998, alla modifica di statuto proposta dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato ristretto del senato accademico dell'Università degli studi di Pavia, nella seduta del 16 settembre 1998, alla modifica di statuto proposta dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'articolo 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con regio decreto del 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli Studi di Pavia è ulteriormente modificato come segue:

al titolo IX Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali l'art. 202, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, viene così modificato:

nella lista delle discipline facoltative dell'indirizzo geologico-paleontologico viene inserita la disciplina Geodinamica (settore scientifico-disciplinare D01C Geologia strutturale).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 25 settembre 1998

Il rettore: SCHMID

98A9971

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 4 novembre 1998, n. **5/98.**

Fascia tricolore.

Ai Prefetti della Repubblica

e, per conoscenza:

Al presidente della commissione di coordinamento della Valle d'Aosta

Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano

Al commissario del Governo per la provincia di Trento

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al commissario dello Stato per la regione Sicilia

Al rappresentante dello Stato nella regione Sardegna

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

L'uso della fascia tricolore da parte del soggetto che rappresenta la comunità locale si caratterizza per il suo valore altamente simbolico, reso ancor più evidente dalla modifica apportata dall'art. 4 della legge 15 maggio 1997, n. 127 all'art. 36, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Il più recente intervento normativo, con il quale è stato espressamente disposto che «distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune», è di carattere sostanziale e significativo, laddove si ponga mente al processo di trasformazione ordinamentale in atto nel nostro Paese e alla particolare valenza nella cura degli interessi pubblici conferita al sindaco con il sistema della investitura diretta.

Viene attribuito ad un elemento simbolico una specifica funzione che è distintiva, siccome finalizzata a rendere palese la differenza tra il sindaco e gli altri titolari di pubbliche cariche e che, nel contempo, sottolinea l'impegno che il sindaco si assume nei confronti dello Stato e della comunità locale.

Non a caso la disposizione segue immediatamente, nel corpo normativo, la nuova procedura del giuramento del sindaco e del presidente della provincia davanti ai rispettivi consigli: le due norme risultano così accomunate sotto il profilo del significato istituzionale.

La disciplina dell'uso della fascia tricolore non è dettata compiutamente dalle norme, ma è rinvenibile in talune disposizioni di legge e di carattere amministrativo via via emanate e riguardanti per lo più aspetti settoriali del problema; ed in realtà, è legata principalmente alla natura delle funzioni sindacali, di capo dell'amministrazione comunale e di ufficiale di governo.

Nell'uso corrente si è affermata la consuetudine che il sindaco indossi la fascia in tutte le occasioni ufficiali, in qualunque veste intervenga. Per il significato del tricolore statuito dall'art. 12 della Carta Costituzionale; ciò richiama tangibilmente nell'immaginario collettivo il principio costituzionale dell'unità ed indivisibilità della Repubblica.

L'alto ruolo istituzionale svolto dal sindaco impone, pertanto, un uso corretto e conveniente della fascia tricolore nell'avvertita consapevolezza della dignità e del decoro della carica, e tale da non scalfire la realtà dello Stato come elemento di unità giuridica, nel cui ambito ogni cittadino è tenuto a partecipare al mantenimento dei valori che lo caratterizzano e lo fondano.

Va tenuto presente, a tal fine, che l'art. 54 della Carta Costituzionale, nell'imporre a tutti i cittadini il dovere di fedeltà alla Repubblica, statuisce per gli amministratori l'ulteriore dovere di adempiere con disciplina ed onore le funzioni pubbliche ad essi affidate.

Il sistema delle autonomie, infatti, anche nelle sue più avanzate rappresentazioni e concretizzazioni, ha comunque un limite, connaturato alla stessa essenza dell'autonomia: che è quello di dare luogo ad ordinamenti liberi di autodeterminarsi entro la cornice ben definita di un ordinamento generale che, originario e sovrano, determina i caratteri peculiari ed il modo di essere di tutti i soggetti che in esso si trovano a coesistere e ad operare.

Si invitano le SS.LL. a partecipare quanto precede ai vertici degli enti territoriali, sottolineando che il delicato ruolo che l'attuale assetto ordinamentale riserva agli organi esponenziali delle comunità locali implica sempre adeguati canoni comportamentali.

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

98A9972

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Venerdì 6 novembre 1998 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Manuel Hernandez Gutierrez, ambasciatore della Repubblica di Costa Rica, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 6 novembre 1998 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Peter Robert Bennet, ambasciatore della Nuova Zelanda, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 6 novembre 1998 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Mohammed Fahd Al Dhaim, ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 6 novembre 1998 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Ghazi Mohammed Amin Al Rayis, ambasciatore del Kuwait, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 6 novembre 1998 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Leontiev Çuçi, ambasciatore della Repubblica di Albania, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 6 novembre 1998 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Ali Ahani, ambasciatore della Repubblica Islamica dell'Iran, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 6 novembre 1998 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Tauiliili Uili Meredith, ambasciatore dello Stato Indipendente di Samoa (con residenza a Bruxelles), il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

98A10001

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Comunicato relativo alle date delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie nel comparto scuola

A seguito dell'ordinanza del pretore di Roma, sez. lav., ex art. 700 del codice di procedura civile, depositata in cancelleria il 16 novembre 1998 (R.G. 137822/98), che ha disposto la sospensione dell'efficacia del provvedimento di rettifica del comunicato riguardante l'individuazione della data delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU), limitatamente al comparto scuola, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 244 del 19 ottobre 1998, pag. 21, e fatto salvo diverso accordo fra le parti, si riporta di seguito, ai fini conoscitivi di cui all'art. 8, lettera *h)*, del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, come modificato dall'art. 44, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, il testo originario del terzo capoverso della dichiarazione congiunta fra ARAN e le confederazioni sindacali CISL, CGIL, UIL, CONFSAL, CISAL, RDB/CUB e UGL del 21 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 226 del 28 settembre 1998:

«Dal 23 al 25 novembre 1998 nei comparti:

regioni ed autonomie locali;

scuola;

università;

Servizio sanitario nazionale».

98A10061

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Triapin»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 270 del 3 novembre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale TRIAPIN (felodipina ramipril) nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

TRIAPIN, compresse film rivestite tonde biconvesse per uso orale.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

TRIAPIN «Mite» blister 14 compresse film rivestite tonde biconvesse da 2,5 mg;

A.I.C. n. 034095012/M (in base 10), 10JHX4 (in base 32); classe «C»;

TRIAPIN «Mite» blister 28 compresse film rivestite tonde biconvesse da 2,5 mg;

A.I.C. n. 034095024/M (in base 10), 10JHXJ (in base 32); classe «C»;

TRIAPIN blister 14 compresse film rivestite tonde biconvesse da 5 mg;

A.I.C. n. 034095036/M (in base 10), 10JHXW (in base 32); classe «C»;

TRIAPIN blister 28 compresse film rivestite tonde biconvesse da 5 mg;

A.I.C. n. 0340905048/M (in base 10), 10JHY8 (in base 32); classe «C».

Titolare A.I.C.: Hoechst Marion Roussel S.p.a., viale Gran Sasso, 18, Milano.

Produttore: la produzione ed il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della Astra Production Tablets AB Sodertalje Svezia, il controllo presso lo stabilimento della Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH Frankfurt am Main, Germania.

Composizione:

TRIAPIN «Mite» 1 compressa film rivestita tonda bioconvessa contiene:

principio attivo: felodipina 2,5 mg, ramipril 2,5 mg;

eccipienti: lattosio anidro, idrossipropilcellulosa, idrossipropilmetilcellulosa, amido di mais, cellulosa microcristallina, polietilenglicole 6000, olio di ricino idrogenato 40 poliossilato, propilgallato, silicato sodico di alluminio, sodio stearilfumarato, ossido di ferro giallo E172, ossido di ferro rossiccio marrone E172, biossido di titanio E171, paraffina.

TRIAPIN: 1 compressa film rivestita tonda biconvessa contiene:

principio attivo: felodipina 5 mg, ramipril 5 mg;

eccipienti: lattosio anidro, idrossipropilcellulosa, idrossipropilmetilcellulosa, amido di mais, cellulosa microcristallina, polietilenglicole 6000, olio di ricino idrogenato 40 poliossilato, propilgallato, silicato sodico di alluminio, sodio stearilfumarato, ossido di ferro giallo E172, ossido di ferro rossiccio marrone E172, biossido di titanio E171, paraffina.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione essenziale in pazienti la cui pressione arteriosa è stata normalizzata con i singoli componenti alle stesse dosi della combinazione fissa proposta.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10013

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Micanol»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 271 del 3 novembre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale MICANOL (ditranolo) nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

MICANOL crema, all'1% e al 3%.

Titolare A.I.C.: Roerig farmaceutici S.p.a., s.s. 156, km 50 - 04010 Borgo San Michele (Latina).

Produttore: la produzione ed il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della Bioglan AB - PO BOX 50310, 5-202 13 Malmo (Svezia), il controllo presso la Bioglan Laboratoires Ltd - 5 Hunting Gate, Hitchiw, Hertfordshire, SG4 OTJ, Regno Unito.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

MICANOL 1% crema, da 50 g;

A.I.C. n. 033582014/M (in base 10), 100UXY (in base 32); classe «C»;

MICANOL 3% crema, da 50 g;

A.I.C. n. 033582026/M (in base 10), 100UYB (in base 32); classe «C».

Composizione:

MICANOL 1% crema, 1 g di crema contiene:

principio attivo: ditranolo 10 mg;

eccipienti: glicerilmonolaurato, glicerilmonomiristato, acido citrico anidro, idrossido di sodio, acqua purificata;

MICANOL 3% crema, 1 g di crema contiene:

principio attivo: ditranolo 30 mg;

eccipienti: glicerilmonolaurato, glicerilmonomiristato, acido citrico anidro, idrossido di sodio, acqua purificata.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento topico della psoriarsi subacuta e cronica con metodo terapeutico di breve contatto.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10010

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cerazette»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 272 del 3 novembre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale CERAZETTE (desogestrel) nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

CERAZETTE, compresse rivestite.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazioni ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

28 compresse rivestite in blister;

A.I.C. n. 034118012/M (in base 10), 10K6CW (in base 32); classe «C»;

3 × 28 compresse rivestite in blister;

A.I.C. n. 034118024/M (in base 10), 10K6D8 (in base 32); classe «C»;

6 × 28 compresse rivestite in blister;

A.I.C. n. 034118036/M (in base 10), 10K6DN (in base 32); classe «C».

Titolare A.I.C.: N.V. Organon P.O. Box 20, 5340 BH Oss (Olanda).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della N.V. Organon P.O. Box 20, 5340 BH Oss (Olanda).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: desogestrel 75 mcg;

eccipienti: silicio colloidale anidro, alfa tocoferolo, lattosio monoidrato, amido di mais, povidone acido stearico.

Ciascuna compressa è ricoperta con un sottile rivestimento di ipromellosa, macrogol 500, talco e titanio biossido (E171).

Indicazioni terapeutiche: prevenzione del concepimento.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10009

Autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Activelle», «Tanatril» e «Clickhaler Salbutamol».

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 273 del 5 novembre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ACTIVELLE (estradiolo anidro, noretisterone acetato) nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

ACTIVELLE, compresse film rivestite.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

28 compresse film rivestite;

A.I.C. n. 034117010/M (in base 10), 10K5DL (in base 32); classe «C»;

3 × 28 compresse film rivestite;

A.I.C. n. 034117022/M (in base 10), 10K5DY (in base 32);

classe «C».

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk farmaceutici S.p.a., via Elio Vittorini, 129 - 00144 Roma.

Produttore: la produzione, il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della Novo Nordisk A/S, Novo Nordisk Park, Building C2, DK-2760 Maaloev (Danimarca) e Novo Nordisk A/A Novo Allè, DK-2880 Bagsvaerd (Danimarca).

Composizione: 1 compressa film rivestita contiene:

principio attivo: 1,03 mg di estradiolo emidrato equivalente a estradiolo anidro 1 mg e noretisterone acetato 0,5 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato Ph. Eur./NF, amido di mais Ph. Eur./NF, copovidone Ph. Eur., talco Ph. Eur./USP, magnesio stearato Ph. Eur./NF, ipromellosa Ph. Eur./USP, glicerolo triacetiato Ph. Eur./ESP.

Indicazioni terapeutiche: trattamento ormonale sostitutivo per sintomo dovuti a carenza estrogenica (p. es. vampate, sudorazioni notturne, secchezza vaginale, ecc.) in donne con utero conservato, in menopausa da almeno un anno. Un miglioramento della sintomatologia compare in genere durante le prime settimane di trattamento. Con il prolungarsi del trattamento la sintomatologia si riduce ulteriormente. Se dopo tre mesi di trattamento non si osservano miglioramenti della sintomatologia, il medico può consigliare di passare ad una associazione estro-progestinica con un dosaggio più elevato.

L'aggiunta di noretisterone acetato in «Activelle» riduce significativamente il rischio di cancro dell'utero associato al trattamento con i soli estrogeni.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica da rinnovare volta per volta.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 274 del 5 novembre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale TANATRIL (imidapril cloridrato) nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

TANATRIL, compresse.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

7 compresse 2,5 mg in blister;

A.I.C. n. 034148015/M (in base 10), 10L3PH (in base 32);

classe «C»;

14 compresse 2,5 mg in blister;

A.I.C. n. 034148027/M (in base 10), 10L3PV (in base 32);

classe «C»;

28 compresse 2,5 mg in blister;

A.I.C. n. 034148039/M (in base 10), 10L3Q7 (in base 32);

classe «C»;

7 compresse 5 mg in blister;

A.I.C. n. 034148041/M (in base 10), 10L3Q9 (in base 32);

classe «C»;

14 compresse 5 mg in blister;

A.I.C. n. 034148054/M (in base 10), 10L3QQ (in base 32);

classe «C»;

28 compresse 5 mg in blister;

A.I.C. n. 034148066/M (in base 10), 10L3R2 (in base 32);

classe «C»;

7 compresse 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034148078/M (in base 10), 10L3RG (in base 32);

classe «C»;

14 compresse 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034148080/M (in base 10), 10L3RJ (in base 32);

classe «C»;

28 compresse 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034148092/M (in base 10), 10L3RW (in base 32);

classe «C»;

7 compresse 20 mg in blister;

A.I.C. n. 034148104/M (in base 10), 10L3S8 (in base 32);

classe «C»;

14 compresse 20 mg in blister;

A.I.C. n. 034148116/M (in base 10), 10L3SN (in base 32);

classe «C»;

28 compresse 20 mg in blister;

A.I.C. n. 034148128/M (in base 10), 10L3T0 (in base 32);

classe «C».

Titolare A.I.C.: Tanabe Europe NV Excelsiorlaan, 83, Zaventem (Belgio).

Produttore: la produzione, il controllo e il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della Merck KgAa Framkfurter Strasse, 250, Darmstadt (Germania).

Composizione:

«Tanatril» 2,5 mg:

1 compressa contiene: principio attivo: imidapril cloridrato 2,5 mg;

«Tanatril» 5 mg:

1 compressa contiene: principio attivo: imidapril cloridrato 5 mg;

«Tanatril» 10 mg:

1 compressa contiene: principio attivo: imidapril cloridrato 10 mg;

«Tanatril» 20 mg:

1 compressa contiene: principio attivo: imidapril cloridrato 20 mg;

eccipienti: calcio fosfato bibasico anidro, amido di mais pregelatinizzato, lattosio monoidrato, croscaramellosio sodico, palmitostearato di glicerolo.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione essenziale.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 275 del 5 novembre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale CLICKHALER SALBUTAMOL (salbutamolo) nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

CLICKHALER SALBUTAMOL, polvere per inalazioni.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

inalatore 750 mg polvere 114 mcg/spruzzi;

A.I.C. n. 034137012/M (in base 10), 10KSXN (in base 32);

classe «C».

Titolare A.I.C.: Innovata Biomed Ltd, Queen Street, 37, Edimburg EH2 1JX (Scotland).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della CCL Industries Ltd, Astmoor Industrial Estate Runcorn Cheshire (UK).

Composizione: ciascuna erogazione misurata da 3 mg di polvere per inalazione contiene:

principio attivo: salbutamolo solfato 114 mcg pari a salbutamolo 95 mcg e rilascia salbutamolo solfato 110 mcg pari a salbutamolo 90 mcg;

eccipienti: lattosio monoidrato.

Indicazioni terapeutiche: «Clickhaler salbutamol» è indicato per il trattamento sintomatico del broncospasmo nell'asma bronchiale ed in patologie associate ad un'ostruzione reversibile delle vie aeree. Deve essere considerata un'appropriata terapia antinfiammatoria conforme alla pratica corrente.

«Clickhaler salbutamol» può essere all'occorrenza per alleviare gli attacchi di dispnea acuta provocati da broncocostrizione.

«Clickhaler salbutamol» può essere usato anche prima dell'esercizio fisico per prevenire il broncospasmo indotto da sforzo o prima di un'esposizione inevitabile ad un allergene noto.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10011

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Blopress»

Estratto decreto di variazione A.I.C./UAC n. 145 del 29 ottobre 1998

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale BLOPRESS nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

7 compresse da 2 mg;
A.I.C. n. 033451016/M (in base 10), 0ZWV08 (in base 32);

14 compresse da 2 mg;
A.I.C. n. 033451028/M (in base 10), 0ZWV0N (in base 32);

7 compresse da 4 mg in blister;
A.I.C. n. 033451030/M (in base 10), 0ZWV0Q (in base 32);

14 compresse da 4 mg in blister;
A.I.C. n. 033451042/M (in base 10), 0ZWV12 (in base 32);

20 compresse da 4 mg in blister;
A.I.C. n. 033451055/M (in base 10), 0ZWV1H (in base 32);

28 compresse da 4 mg in blister;
A.I.C. n. 033451067/M (in base 10), 0ZWV1V (in base 32);

50 compresse da 4 mg in blister;
A.I.C. n. 033451079/M (in base 10), 0ZWV27 (in base 32);

56 compresse da 4 mg in blister;
A.I.C. n. 033451081/M (in base 10), 0ZWV29 (in base 32);

98 compresse da 4 mg in blister;
A.I.C. n. 033451093/M (in base 10), 0ZWV2P (in base 32);

98 × 1 compresse da 4 mg in blister;
A.I.C. n. 033451105/M (in base 10), 0ZWV31 (in base 32);

100 compresse da 4 mg in blister;
A.I.C. n. 033451117/M (in base 10), 0ZWV3F (in base 32);

300 compresse da 4 mg in blister;
A.I.C. n. 033451129/M (in base 10), 0ZWV3T (in base 32);

7 compresse da 8 mg in blister;
A.I.C. n. 033451131/M (in base 10), 0ZWV3V (in base 32);

14 compresse da 8 mg in blister;
A.I.C. n. 033451143/M (in base 10), 0ZWV47 (in base 32);

20 compresse da 8 mg in blister;
A.I.C. n. 033451156/M (in base 10), 0ZWV4N (in base 32);

28 compresse da 8 mg in blister;
A.I.C. n. 033451168/M (in base 10), 0ZWV50 (in base 32);

50 compresse da 8 mg in blister;
A.I.C. n. 033451170/M (in base 10), 0ZWV52 (in base 32);

56 compresse da 8 mg in blister;
A.I.C. n. 033451182/M (in base 10), 0ZWV5G (in base 32);

98 compresse da 8 mg in blister;
A.I.C. n. 033451159/M (in base 10), 0ZWV5U (in base 32);

98 × 1 compresse da 8 mg in blister;
A.I.C. n. 033451206/M (in base 10), 0ZWV66 (in base 32);

100 compresse da 8 mg in blister;
A.I.C. n. 033451218/M (in base 10), 0ZWV6L (in base 32);

300 compresse da 8 mg in blister;
A.I.C. n. 033451220/M (in base 10), 0ZWV6N (in base 32);

7 compresse da 16 mg in blister;
A.I.C. n. 033451232/M (in base 10), 0ZWV70 (in base 32);

14 compresse da 16 mg in blister;
A.I.C. n. 033451244/M (in base 10), 0ZWV7D (in base 32);

20 compresse da 16 mg in blister;
A.I.C. n. 033451257/M (in base 10), 0ZWV7T (in base 32);

28 compresse da 16 mg in blister;
A.I.C. n. 033451269/M (in base 10), 0ZWV85 (in base 32);

50 compresse da 16 mg in blister;
A.I.C. n. 033451271/M (in base 10), 0ZWV87 (in base 32);

56 compresse da 16 mg in blister;
A.I.C. n. 033451283/M (in base 10), 0ZWV8M (in base 32);

98 compresse da 16 mg in blister;
A.I.C. n. 033451295/M (in base 10), 0ZWV8Z (in base 32);

98 × 1 compresse da 16 mg in blister;

A.I.C. n. 033451307/M (in base 10), 0ZWV9C (in base 32);

100 compresse da 16 mg in blister;

A.I.C. n. 033451319/M (in base 10), 0ZWV9R (in base 32);

300 compresse da 16 mg in blister;

A.I.C. n. 033451321/M (in base 10), 0ZWV9T (in base 32).

Titolare A.I.C.: Takeda Italia farmaceutici S.p.a., via Giovannino, 7, Catania, è modificata come segue:

ulteriore sito per il confezionamento e il controllo del prodotto finito: Takeda Italia farmaceutici S.p.a., via Crosa, 26 - 28065 Cerano (Novara);

nuovo indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia: via Elio Vittorini, 129 - Roma.

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati esclusivamente nelle parti concernenti la variazione approvata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10012

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 17 novembre 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1649,72
ECU	1947,49
Marco tedesco	989,75
Franco francese	295,16
Lira sterlina	2766,91
Fiorino olandese	877,79
Franco belga	47,981
Peseta spagnola	11,639
Corona danese	260,33
Lira irlandese	2460,72
Dracma greca	5,877
Escudo portoghese	9,651
Dollaro canadese	1061,12
Yen giapponese	13,721
Franco svizzero	1201,98
Scellino austriaco	140,67
Corona norvegese	221,87
Corona svedese	206,01
Marco finlandese	325,52
Dollaro australiano	1045,43

98A10060

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Introduzione dell'EURO dal 1º gennaio 1999

Come è noto, a partire dal 1º gennaio 1999 avrà inizio la terza fase dell'Unione economica monetaria che si concretizzerà con l'introduzione della moneta unica europea, l'EURO. Il passaggio alla moneta unica prevede comunque una fase transitoria dal 1º gennaio 1999 al 31 dicembre 2001 durante la quale l'EURO rappresenterà una moneta solo scritturale e documentale.

La sostituzione delle monete nazionali con l'EURO avverrà gradualmente entro il 30 giugno 2002; la lira pertanto cesserà di avere corso legale a partire dal 1º luglio 2002.

Già a partire dal 1º gennaio 1999 l'AIMA garantirà a tutta la propria utenza l'esercizio della facoltà di opzione LIRE/EURO, sempre con l'osservanza del principio: «Nessun obbligo — nessuna proibizione» vale a dire che l'opzione da lire ad EURO potrà essere effettuata al momento della compilazione della domanda, barrando l'apposita casella, e anche successivamente alla presentazione della domanda, ma comunque trenta giorni prima della data di pagamento, utilizzando l'allegato modello ed esclusivamente se la modalità di pagamento sia il bonifico bancario.

A tal fine l'AIMA, quale organismo pagatore per l'Italia, comunicherà con l'U.E. utilizzando l'EURO come divisa per la rendicontazione. Al riguardo l'AIMA ha approntato un programma operativo ed ha già predisposto una serie di provvedimenti: «schemi di domande standardizzate; adeguamento della modulistica interna; adeguamento delle scritture informatizzate; accordi con Banca Italia ed Istituto cassiere; corsi di informazione per il proprio personale ecc. ...». Tutto al fine di garantire agli operatori ed all'utenza AIMA l'opzione LIRE/EURO.

Una volta effettuata l'opzione per l'EURO il produttore continuerà a colloquiare con l'AIMA in termine di EURO e non potrà essere chiesta, per la medesima campagna, la riconversione in lire.

All'AIMA - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

RICHIESTA PAGAMENTO AIUTI/PREMIO IN EURO

Il/la sottoscritt.. .... nato/a il ....
in qualità di: legale rappresentante ☐ amministratore ☐ titolare ☐
della ditta/società: ....
residenza/sede: via/piazza .... n. civico ....
comune: .... provincia .... c.a.p. ....
richiedente l'aiuto/premio (descrizione) .... n. domanda ....
anno presentazione domanda .... campagna ....
chiede di poter ricevere l'aiuto/premio di cui sopra in EURO anziché in LIRE a partire dal 1º gennaio 1999 ed a tale scopo dichiara di seguito le coordinate bancarie del proprio conto corrente presso il quale effettuare il bonifico:

- ABI: ☐☐☐☐☐
- CAB: ☐☐☐☐☐
- n. c/c ....
- Descrizione istituto; .... agenzia .... comune .... sigla provincia ....

Data, ...

Firma del richiedente

....

98A10028

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Firenze, è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare K05A (Sistemi di elaborazione delle informazioni) alla cui copertura la facoltà interessata intende prevvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al posto suddetto dovranno presentare domanda al preside della facoltà di ingegneria, via S. Marta, 3 - 50139 Firenze, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10002

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA SPEZIA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Spezia, con deliberazione n. 163 del 30 luglio 1998, ha nominato il dott. Alessandro Beverini conservatore del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

98A9915

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. **484.000**
- semestrale ... L. **275.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. **396.000**
- semestrale ... L. **220.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. **110.000**
- semestrale ... L. **66.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. **102.000**
- semestrale ... L. **66.500**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. **260.000**
- semestrale ... L. **143.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. **101.000**
- semestrale ... L. **65.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. **254.000**
- semestrale ... L. **138.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... L. **1.045.000**
- semestrale ... L. **565.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... L. **935.000**
- semestrale ... L. **495.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**154.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**451.000**
Abbonamento semestrale	L.	**270.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189